

Ordine degli Attuari

Position Paper

IFRS17 - Il requisito delle coorti annuali: contesto del mercato
italiano

giugno 2021

1. Premessa IFRS 17

1.1. Riepilogo dei requisiti IFRS 17 sul livello di aggregazione

- i. Con l'obiettivo di rafforzare la comparabilità e la trasparenza tra le imprese di Assicurazione e di fornire informazioni fedeli e pertinenti sui contratti assicurativi agli stakeholder, l'IFRS 17 - tra le altre cose - richiede un Livello Di Aggregazione molto rigoroso, ovvero la definizione di una serie di regole per raggruppare ai fini contabili i contratti assicurativi.
- ii. Queste regole si riferiscono alla definizione di¹:
 - a) Portafogli di contratti

IFRS17.14 Un'impresa deve identificare i portafogli di contratti assicurativi. Un portafoglio comprende contratti soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente.
 - b) Fasce di redditività

IFRS17.16 Un'impresa deve suddividere un portafoglio in gruppi di contratti assicurativi emessi in un minimo di:

 - (a) un gruppo di contratti che sono onerosi al momento della rilevazione iniziale, se del caso;
 - (b) un gruppo di contratti che al momento della rilevazione iniziale non hanno possibilità significative di diventare successivamente onerosi, se del caso; e
 - (c) un gruppo dei restanti contratti in portafoglio, se presenti
 - c) Coorti annuali

IFRS17.22 Un'impresa non deve includere contratti emessi a più di un anno di distanza nello stesso gruppo.
 - d) Calcolo del Fulfilment Cash Flow (FFCF) e livello di aggregazione

IFRS17.24 Un'impresa deve stabilire i gruppi al momento della rilevazione iniziale e aggiungere contratti ai gruppi applicando il paragrafo 28. L'impresa non deve modificare la composizione dei gruppi successivamente.

Per misurare un gruppo di contratti, una impresa può stimare il fulfilment cash flow a un livello di aggregazione più alto rispetto al gruppo o al portafoglio, a condizione che l'impresa sia poi in grado di allocare in maniera appropriata il fulfilment cash flow ai diversi gruppi di contratti.
- iii. Viene quindi definito un Gruppo di Contratti IFRS 17 (Unit of Account, UoA) secondo quanto riportato al paragrafo ii. del presente documento. L'impresa sarà quindi tenuta a gestire, perlomeno dal punto di vista contabile, una molteplicità di UoA, ciascuna con il proprio margine di servizio contrattuale (Contractual Service Margine, CSM) o componente di perdita (loss component, LC).
- iv. Le deroghe esplicite previste dall'IFRS 17 al suddetto Livello di Aggregazione sono:
 - a) Applicazione del Premium Allocation Approach (PAA)

¹ Si noti che ciò si applica solo ai contratti nell'ambito dell'IFRS 17, come illustrato nei paragrafi IFRS17.3-13..

IFRS17.18 Per i contratti emessi valutati secondo il Premium Allocation Approach, l'impresa deve presumere che nessun contratto in portafoglio sia oneroso al momento della rilevazione iniziale, a meno che i fatti e le circostanze non indichino diversamente.

b) Vincoli specifici derivanti dalla legge o da regolamenti

IFRS17.20 Se i contratti all'interno di un portafoglio rientrano in gruppi diversi solo perché leggi o regolamenti vincolano specificamente la capacità pratica dell'impresa di fissare un prezzo o un livello di benefici diverso per gli assicurati con caratteristiche diverse, l'impresa può includere tali contratti nello stesso gruppo. L'impresa non deve applicare il presente paragrafo per analogia ad altri elementi.

v. Con riferimento diretto al requisito della coorte annuale, tuttavia, l'IFRS 17 Basis for Conclusion afferma:

BC138 Il Board ha considerato se il vincolo di non includere nello stesso gruppo contratti emessi a più di un anno di distanza generasse una valutazione distorta per i contratti con flussi di cassa che influenzano o sono influenzati dai flussi di cassa relativi a contratti inclusi in un altro gruppo. Alcuni stakeholder hanno affermato la classificazione per coorti annuali distorcerebbe la valutazione di tali contratti e sarebbe onerosa dal punto di vista operativo.

Tuttavia, il Board ha concluso che l'applicazione dei requisiti dell'IFRS 17 per determinare il Fulfilment Cash Flow per tali gruppi di contratti fornisce una rappresentazione appropriata dei risultati e pertanto non è stata prevista tale eccezione. Tuttavia, il Board ha osservato che sono specificati gli importi oggetto di reporting, non la metodologia da utilizzare per arrivare a tali importi. Pertanto, in alcune circostanze, può non essere necessario per un'impresa rivedere i criteri di raggruppamento per ottenere lo stesso risultato contabile.

1.2. IASB e discussioni di settore

- vi. Negli ultimi mesi si sono svolte diverse discussioni sui requisiti contabili dell'IFRS 17 allo scopo di affrontare le preoccupazioni del settore e di chiarire eventuali dubbi interpretativi.
- vii. Il problema principale sollevato dagli assicuratori si riferisce alle conseguenze derivanti dall'IFRS17.22 per quei contratti che influenzano o sono influenzati da flussi di cassa appartenenti a diversi gruppi di contratti (cosiddetto effetto di mutualizzazione).
- viii. L'obiezione più forte del settore è che, in caso di mutualizzazione, non vi è corrispondenza tra singole coorti di contratti e gli elementi dell'attivo sottostante (ad esempio le attività a copertura di uno specifico portafoglio mutualizzato) a causa della mutualità caratteristica del modello di business. La variazione del *fair value* delle poste sottostanti, infatti, potrebbe essere utilizzata come trasferimento intergenerazionale a supporto delle future generazioni di assicurati, secondo la strategia di investimento e le esigenze di liquidità del portafoglio mutualizzato nel complesso.
- ix. Come conseguenza delle preoccupazioni manifestate dal settore circa il requisito delle coorti annuali dell'IFRS 17, lo Staff dello IASB ha pubblicato un documento di discussione nel febbraio 2020 (*AP2B Level of aggregation—annual cohorts for insurance contracts with intergenerational sharing of risks between policyholders*) raccomandando allo IASB di mantenere invariato il requisito delle coorti annuali.
- x. Sottolineiamo che, sebbene il documento dello Staff dello IASB raccomandasse di mantenere invariato il requisito delle coorti annuali, includeva importanti considerazioni sulle aspettative dello IASB in merito alla sua applicazione. Ad esempio, al par. 21 del documento si afferma che, in caso di applicazione del Variable

Fee Approach, l'IFRS 17 non specifica come allocare le variazioni fair value degli elementi sottostanti di competenza dell'impresa (*entity's share*) tra coorti annuali che condividono lo stesso insieme di elementi sottostanti. Lo Staff dello IASB osserva inoltre che:

- (a) il Board non si aspetta che un'impresa tenga traccia di elementi sottostanti specifici per ciascuna coorte annuale se il contratto richiede che l'assicurato condivida con gli assicurati di altre coorti annuali i rendimenti dello stesso pool specificato di elementi sottostanti - ciò non sarebbe fattibile, né rappresenterebbe la natura mutualistica dei rendimenti sul totale degli attivi sottostanti tra le coorti annuali;
 - (b) è necessario esercitare un giudizio per evitare approcci di allocazione che potrebbero non fornire informazioni utili. Ad esempio, allocare il rendimento totale degli attivi sottostanti proporzionalmente alla quota di ciascuna coorte annuale degli attivi sottostanti potrebbe non fornire informazioni utili perché tale assegnazione non rifletterebbe le diverse durate residue dei contratti nelle diverse coorti annuali. Con un giudizio appropriato, invece, è possibile identificare approcci di allocazione che forniscono informazioni utili. Infine, si osserva che determinare quale metodo di allocazione fornisce le informazioni più utili può essere una valutazione difficile da fare.
- xi. Nell'emettere la versione modificata dell'IFRS 17 nel giugno 2020, lo IASB ha confermato la posizione circa il requisito delle coorti annuali. Il ragionamento sottostante è stato riportato nel documento modificato delle "Base for Conclusion" (BC139F - BC139S), di cui viene fornita una breve sintesi di seguito:
- BC139F Il Board ha considerato ma respinto il suggerimento di esentare i contratti con mutualità dal requisito della coorte annuale poiché tale esenzione potrebbe comportare un portafoglio composto solo dai tre gruppi di contratti (in relazione ai tre livelli di onerosità), che durerebbero ciascuno per l'intera durata di portafoglio, che può essere indefinita. Il CSM di ciascun gruppo sarebbe la media della redditività di tutti i contratti inclusi nel gruppo nel corso della sua esistenza, con conseguente perdita di informazioni utili sull'andamento della redditività nel tempo.
 - BC139G Alcuni stakeholder hanno affermato che in alcune circostanze potrebbero ottenere a un costo molto inferiore lo stesso o un risultato simile senza applicare il requisito di coorte annuale. Il Board ha concluso che non è necessario modificare l'IFRS 17 per riflettere tali circostanze, ribadendo la sua opinione secondo cui i requisiti previsti dall'IFRS17 specificano gli importi da segnalare, non la metodologia da utilizzare per arrivare a tali importi (vedere paragrafo BC138).
 - BC139H Il Board ha riconosciuto che le imprese sosterranno dei costi per poter identificare il CSM per ciascun gruppo di contratti assicurativi a livello di singola coorte annuale. Tuttavia, il Board ha concluso che il maggior livello informativo sui profitti dell'Impresa in relazione alle diverse generazioni di contratti sia sufficientemente utile, tale da giustificare i predetti costi.
 - BC139J La condivisione intergenerazionale dei rischi tra gli assicurati si riflette nei FCF e quindi nel CSM di ciascuna generazione di contratti. Applicando il variable fee approach, l'utile per un gruppo di contratti assicurativi riflette la quota dell'impresa della variazione di fair value dell'attivo sottostante. L'eliminazione del requisito delle coorti annuali per gruppi di contratti assicurativi con condivisione intergenerazionale dei rischi tra gli assicurati comporterebbe profitti in media più alti o più bassi da ciascuna generazione di contratti, con conseguente perdita di informazioni sui cambiamenti della redditività nel tempo.
 - BC139K Tuttavia, il Board ha identificato due aspetti dell'applicazione del requisito delle coorti annuali ad alcuni contratti con condivisione intergenerazionale dei rischi tra assicurati che potrebbero aumentare i costi di applicazione del requisito e ridurre i benefici delle informazioni risultanti:

- (a) la distinzione tra l'effetto della condivisione del rischio e l'effetto della discrezionalità; e
 - (b) l'allocazione della quota dell'impresa delle variazioni di fair value (valore equo) degli attivi sottostanti tra coorti annuali che condividono lo stesso insieme di attivi sottostanti
- BC139L L'aspetto esposto nel paragrafo BC139K (a) prevede che il giudizio sia necessario per misurare i nuovi contratti riconosciuti in un periodo, quindi sarebbe necessario anche senza il requisito delle coorti annuali.
- BC139M L'aspetto esposto nel paragrafo BC139K (b) implica che il Board ha riconosciuto che un'impresa deve applicare il giudizio per scegliere un approccio di allocazione che fornisca informazioni utili sulla partecipazione di ciascuna coorte annuale agli elementi sottostanti.
- BC139Q Di conseguenza, il Board ha concluso che i costi del requisito di coorte annuale potrebbero superare i benefici delle informazioni risultanti solo per una popolazione di contratti molto limitata.
- BC139R Ciononostante, il Board ha considerato se si potesse creare un'esenzione dal requisito della coorte annuale che catturerebbe solo quella popolazione molto limitata di contratti, senza il rischio di catturare una popolazione più ampia. Tuttavia:
- (a) qualsiasi esenzione mirata sarebbe complessa, pertanto comporterebbe difficoltà per imprese e revisori e per gli utenti del bilancio nel comprendere quali contratti siano stati esentati.
 - (b) lo scopo di qualsiasi esenzione sarebbe quello di bilanciare costi e benefici. Tuttavia, non vi è alcun modo per specificare la portata dell'esenzione se non utilizzando soglie arbitrarie.

1.3. Approvazione finale dell'EFRAG sull'IFRS 17

- xii. Nell'aprile 2021, l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha emesso una lettera (FEA) alla Commissione europea in merito all'approvazione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi come modificato nel giugno 2020².
- xiii. In questa lettera, dopo aver ricevuto lettere di commento da diversi stakeholder e dopo aver condotto case study approfonditi e case study semplificati con gli assicuratori, l'EFRAG accoglie positivamente l'applicazione dell'IFRS 17 a partire dal 1° gennaio 2023 (con applicazione anticipata consentita) a parte il requisito di coorte annuale (IFRS17.22).
- xiv. Nella sua FEA, l'EFRAG delinea le preoccupazioni circa il requisito delle coorti annuali con particolare riguardo a:
 - (a) contratti con mutualizzazione intergenerazionale,
 - (b) contratti con cash-flow abbinati.
 L'EFRAG specifica inoltre che questi contratti rappresentano una quota significativa del mercato assicurativo europeo complessivo.
- xv. Più specificamente:

² Noto anche come EFRAG Final Endorsement Advice (di seguito in questo documento denominato "FEA").

- (a) Nove membri dell'EFRAG ritengono che l'IFRS 17 offra benefici sufficienti, tenendo conto anche del requisito di coorte annuale, perché il nuovo principio contabile affronta in modo tempestivo le attuali questioni dell'IFRS 4. Essi, infatti, ritengono che in assenza di un approccio alternativo *principle based* al raggruppamento dei contratti, il requisito delle coorti annuali fornisce un approccio convenzionale accettabile che consente di soddisfare gli obiettivi di rendicontazione del livello di aggregazione dell'IFRS 17
- (b) Sette membri dell'EFRAG, al contrario, ritengono che il requisito non descriva i diritti e gli obblighi di alcuna entità e si traduca in informazioni che non rappresentano né le caratteristiche economiche di questi contratti né il modello di business sottostante dell'impresa. Questi membri del consiglio dell'EFRAG ritengono inoltre che questo requisito non favorisca il bene pubblico europeo perché
- (i) aggiunge complessità e costi senza apportare benefici in termini di informazioni risultanti,
 - (ii) può portare a incentivi involontari a cambiare il modo in cui gli assicuratori coprono i rischi assicurativi e
 - (iii) possono produrre effetti di rendicontazione pro-ciclici.

2. Gestioni separate Italiane

- xvi. Le Gestioni Separate rappresentano una peculiarità del mercato assicurativo italiano, normate dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 che prevede la costituzione di un portafoglio di investimenti gestito separatamente dalle altre attività detenute dalla compagnia di assicurazione. Questo portafoglio di investimenti viene utilizzato per coprire le obbligazioni future derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di tipo “rivalutabile” (e, più di recente, “adeguabile”) di ramo I e V. Il valore complessivo delle attività sottostanti il Fondo Separato non deve essere inferiore all'importo della riserva matematica legale riferita ai contratti in vigore collegati alla Gestione. Nel mercato italiano, al 31 dicembre 2019, il patrimonio investito in Gestioni Separate ammontava a circa 550 € / mld e la riserva matematica ammonta a circa 542 € / mld.
- xvii. Il risultato finanziario delle Gestioni Separate determina periodicamente un tasso di rendimento che viene riconosciuto secondo opportune regole agli assicurati sotto forma di incremento delle prestazioni assicurate. Le regole sono definite contrattualmente ed in particolare la quota di remunerazione assegnata all'assicurato dipende dalle garanzie finanziarie e dal meccanismo di partecipazione agli utili previsti dal contratto (rendimento trattenuto, percentuale di retrocessione o un mix dei due).
- xviii. Le attività della Gestione Separata, ai fini della determinazione del suddetto rendimento, sono contabilizzate a valore di libro mastro (generalmente pari al valore contabile). Le plusvalenze generate e le minusvalenze subite, vengono contabilizzate solo in caso di operazioni di dismissione anticipata, mentre le cedole sono calcolate in base alla competenza temporale (ovvero il tasso di rendimento del fondo separato è un rendimento contabile e non riflette la volatilità del mercato fino a quando gli utili e/o le perdite latenti vengono effettivamente realizzati). Con il Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, il Regolatore ha introdotto il “Fondo Utili”, fondo costituito accantonando le plusvalenze nette di realizzo ottenute dalla cessione o scadenza di attività facenti capo al fondo di Gestione Separata. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e concorre pienamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata.

- xix. Sulla base di questi elementi, la società decide, a propria discrezione, tempo per tempo, quali beni debbano essere realizzati o acquisiti, in quale momento debba essere negoziata l'uscita nonché l'ammontare da rilasciare del "Fondo Utili", nel rispetto delle regole definite dalla predetta Disposizione.
- xx. Uno dei principali obiettivi delle Imprese di assicurazioni italiane, quindi, è mantenere un rendimento finanziario stabile nel tempo, garantendo la parità di trattamento tra tutti gli assicurati. Il rendimento conseguito in un dato periodo di riferimento è riconosciuto a tutti gli assicurati indipendentemente dall'anno in cui è stato stipulato il contratto. Le analisi prospettiche di gestione integrata delle attività e passività (Asset Liability Management), sia a portafoglio aperto che a portafoglio chiuso, sono finalizzate all'allocazione strategica degli asset e alla gestione del capitale e, in generale, non prevedono la segmentazione degli asset per anno di sottoscrizione dei contratti.

3. Impatti delle coorti annuali sulle attività delle gestioni separate

- xxi. L'aspettativa di ONA è che l'attività delle Gestioni Separate in generale sia misurata con il Variable Fee Approach (VFA). Questo modello di misurazione richiede di rettificare il CSM di un gruppo di contratti assicurativi in base alla variazione della quota dell'impresa (*changes in the entity's share*, CES) del fair value (FV) degli attivi sottostanti. Per le Gestioni Separate, gli attivi sottostanti (*underlying items*, UI) sono identificati come il pool di attività incluse nel fondo stesso. Secondo la normativa, e coerentemente alla prassi di mercato in via di definizione, il CES dell'UI è determinato principalmente come differenza tra:
- Variazione del *fair value* degli elementi sottostanti (FV di UI)
 - Scostamenti economici attesi (ovvero *unwinding* o capitalizzazione della curva di sconto) e inattesi (ovvero cambiamento nelle ipotesi economiche e varianza dell'esperienza economica di periodo) del fulfilment cash flow (FFCF).
- xxii. La variazione del FV dell'UI è generalmente determinata come il rendimento totale realizzato nel periodo di rendicontazione in relazione agli elementi sottostanti.
- xxiii. L'IFRS 17 richiederebbe di determinare questi importi a livello di gruppo di contratti. Ciò implica che nel caso in cui venga applicato il requisito delle coorti annuali, sia il rendimento totale che le varianze economiche su FFCF dovrebbero essere calcolate considerando la predetta segmentazione. Tuttavia, si evidenzia che lo IASB consente di considerare un livello di granularità più elevato nel calcolo degli elementi a. e b. sopra, ovvero:
- Riunione dello IASB di febbraio 2020 - Staff paper 2B: il Board non si aspetta che un'impresa tenga traccia di elementi sottostanti specifici per ciascuna coorte annuale se il contratto richiede che l'assicurato condivida con gli assicurati di altre coorti annuali i rendimenti sullo stesso pool specificato di elementi sottostanti. Si rende quindi necessario esercitare un giudizio per evitare approcci all'allocazione che potrebbero non fornire informazioni utili³.
 - L'IFRS17.24 consente di determinare il FFCF a un livello di aggregazione più elevato rispetto al GIC e successivamente di allocarli a livello di UoA.
- xxiv. Considerando il meccanismo aziendale delle Gestioni Separate descritto nella Sezione 2 del presente documento, le attività incluse nel fondo (ovvero gli elementi sottostanti - UI) non sono assegnate direttamente a ciascun assicurato che investe nel fondo. Di conseguenza, nuove coorti di assicurati

³ Come già evidenziato dall'IFRS17.BC139m

partecipano genericamente all'intero pool di attivi condiviso con i vecchi assicurati e non a specifici sottoinsiemi di strumenti finanziari appositamente acquistati per loro.

- xxv. In questo caso, sarà necessaria un'allocazione artificiale del rendimento totale calcolato a livello di fondo separato a ciascuna UoA utilizzando un determinato driver.
- xxvi. Per quanto riguarda il calcolo degli scostamenti economici sulle passività, un calcolo analitico a livello di coorte annuale è fattibile, ma richiederebbe di considerare l'anno di sottoscrizione come una chiave per raggruppare i contratti nella piattaforma attuariale. Questo approccio aumenterebbe la complessità dell'implementazione in termini di tempi, manutenzione del modello, attività di preparazione dei database e framework dei controlli. Di conseguenza, la semplificazione introdotta dall'IFRS17.24 è preferibile rispetto ad un approccio analitico poiché consente di determinare le varianze su FFCF a livello di Fondo Segregato e di allocarle a coorti annuali, ma implica potenziali bias nei risultati finali.
- xxvii. Inoltre, secondo le regole previste dal Regolamento ISVAP n. 38, come riportato al paragrafo xvii. del presente documento, il rendimento del fondo separato è determinato sull'intero pool di attività sulla base del costo storico, ovvero non include utili e perdite non realizzati che sono conseguentemente ereditati da nuovi contraenti sebbene riferiti ad attività acquistate in passato con il contributo del portafoglio assicurato precedente. Ciò implica una condivisione intergenerazionale dei profitti finanziari (e delle perdite) tra le coorti (cioè la mutualizzazione finanziaria).
- xxviii. Sulla base di quanto previsto dal paragrafo B68 dello standard e considerato la modalità di determinazione del CSM, i fulfilment cash flow dovrebbero essere calcolati tenendo in considerazione l'interazione dei flussi di cassa tra i gruppi, quindi includendo gli utili o le perdite non realizzati che influenzeranno i flussi di cassa futuri. Tuttavia, se consideriamo i guadagni e le perdite non realizzati (UGL) quando misuriamo il CSM del New Business (NB) avremmo che:
- i. i flussi di cassa futuri in uscita sono maggiori (o minori) a causa delle plusvalenze (minusvalenze) latenti provenienti dal portafoglio in force (*existing business*, EB), e
 - ii. i flussi di cassa futuri in entrata (ad esempio i premi) sono al loro importo nominale.
- xxix. Di conseguenza, questo approccio sotto-stimerebbe (sovra-stimerebbe) il CSM alla misurazione iniziale.
- xxx. Per risolvere questa incoerenza, il CSM del NB dovrebbe essere misurato considerando tecniche che permettano di rivelare il suo valore economico reale (es. approccio stand alone o approccio marginale), sempre garantendo che il valore attuale complessivo dei profitti futuri del fondo misurato secondo l'IFRS 17 sia consistente. Pertanto, si rende necessario un adeguamento del CSM delle passività esistenti (il cosiddetto "aggiustamento del CSM da mutualizzazione" o "effetto diluizione sul CSM").
- xxxi. Nel caso in cui debba essere applicato il requisito della coorte annuale, anche l'aggiustamento del CSM da mutualizzazione dovrebbe essere correttamente assegnato a ciascuna coorte di attività esistenti. Se si sceglie un approccio analitico per determinare il contributo di ciascuna vecchia coorte aziendale alla mutualizzazione verso i nuovi contratti, è necessario eseguire un numero molto elevato di valutazioni attuariali che determinano una sostanziale impraticabilità operativa del processo.
- xxxii. Bisogna quindi utilizzare un approccio semplificato, ovvero determinare l'aggiustamento del CSM da mutualizzazione di competenza di ciascuna coorte di EB tramite un driver di allocazione.
- xxxiii. In questo contesto, evidenziamo le seguenti preoccupazioni:

- a) il requisito delle coorti annuali non è coerente con il modo in cui è gestito il business delle gestioni separate;
- b) il meccanismo di allocazione è inevitabile e potrebbe portare ad un'allocazione artificiale e soggettiva del rendimento complessivo della gestione e dell'aggiustamento del CSM da mutualizzazione;
- c) a causa del meccanismo di allocazione, potenziali componenti di perdita (LC) potrebbero essere riconosciute determinando l'aumento della volatilità del conto economico con conseguenti effetti pro-ciclici indesiderati e potenziali impatti sulla progettazione e sul disegno del prodotto assicurativo;
- d) il driver di allocazione sarebbe una scelta soggettiva di ciascuna compagnia di assicurazioni e di conseguenza potrebbe influenzare la comparabilità dei risultati.

4. Conclusioni

xxxiv. La posizione dell'ONA in merito all'applicazione del requisito delle coorti annuali è allineata con le preoccupazioni relative al progetto IFRS17 dell'EFRAG incluse nella lettera di approvazione finale (FEA) emessa a aprile 2021.

In particolare, l'ONA sottolinea che il requisito di coorte annuale non è coerente con il meccanismo delle Gestioni Separate. Inoltre, potrebbe portare ad una falsa rappresentazione della sostanza economica di questa attività assicurativa e ad un potenziale aumento della volatilità del conto economico con conseguenti effetti pro-ciclici in caso di ambiente macroeconomico stressato.

xxxv. Di conseguenza, ONA ritiene che il requisito della coorte annuale non debba essere applicato alle obbligazioni assicurative italiane collegate alle Gestioni Separate.

xxxvi. Nel caso in cui il requisito venisse mantenuto, ONA si aspetta che la redditività complessiva delle Gestioni Separate misurata secondo l'IFRS17, considerando il contributo di tutte le coorti, venga garantita mediante l'applicazione di driver appropriati per ciascuna coorte applicati a tutti gli elementi rilevanti necessari per determinare la variazione del valore degli elementi sottostanti per la quota dell'impresa (CES dell'UI). (es. rendimento totale, aggiustamento mutualistico, variazioni economiche sui FFCF).